



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11368 del 25 settembre 2019, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, 52, 54, 56 e 63 del medesimo Codice, da parte della Oobs S.r.l.s. (di seguito anche Oobs o professionista), P.I. 05502710873;

VISTA la delibera dell’Autorità del 25 settembre 2019, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Oobs S.r.l.s.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità, a partire dal mese di aprile 2018, e di alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la società Oobs starebbe realizzando una pratica commerciale scorretta, consistente nell'offerta ai consumatori di beni tecnologici ad un prezzo particolarmente conveniente quando, in realtà, con il pagamento della somma inizialmente richiesta (prenotazione/anticipo), essi entrano in un meccanismo contrattuale nel quale l'ottenimento del bene è condizionato da prestazioni ulteriori - complesse e aleatorie - e in cui vengono opposti ai consumatori ostacoli di varia natura rispetto all'esercizio di taluni diritti contrattuali.

2. In particolare, è risultato che il professionista pubblici *on line* le offerte di beni tecnologici e, accanto alla tradizionale vendita a prezzo di listino, ne promuova una particolare basata sul fatto che l'acquirente possa accedere a sconti rilevanti sul prezzo, prenotando il bene desiderato e attendendo che altri consumatori facciano analoga prenotazione per un importo uguale o superiore alla prima presentazione. Pertanto, la prenotazione da parte di altri consumatori e la loro contestuale iscrizione in una lista di attesa, corrispondente a un determinato gruppo di acquisto, rappresenta la condizione indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato.

3. In realtà, dagli accertamenti preistruttori effettuati e dalle segnalazioni ricevute emergerebbe che il meccanismo descritto non consentirebbe ai consumatori che hanno effettuato prenotazioni, di ottenere il bene prescelto. Inoltre, il professionista avrebbe opposto ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e di rimborso.

4. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25 settembre 2019 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11368, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, e dell'articolo 6 del Regolamento, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 1, lettera c), e), h), n), 52, 54, 56 e 63 del medesimo Codice.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

6. Il professionista non ha trasmesso scritti difensivi nel termine di cui al punto precedente.

Gli accertamenti

7. Nel corso degli accertamenti, è emerso che la sede legale indicata nella visura camerale di Oobs corrisponde in realtà alla sede operativa di una società terza, attiva nel settore dei servizi di segreteria virtuale, offerta di spazi temporanei e domiciliazione legale di imprese. Tale società, tramite il suo legale rappresentante, ha dichiarato di non aver stipulato alcun contratto avente ad oggetto la domiciliazione legale del professionista e di aver presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del rappresentante legale dello stesso, in ragione della domiciliazione non autorizzata¹.

8. Pertanto, in data 8 ottobre 2019, sono stati effettuati accertamenti presso il negozio fisico dell'impresa individuale Project Point, indicato nelle condizioni generali di vendita (art. 5) riportate sul sito *www.shoppati.it* come esercizio presso il quale si svolgono le operazioni relative alla restituzione dei beni, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Tali attività erano finalizzate a chiarire quali fossero i rapporti esistenti tra la predetta impresa individuale e il professionista e, in particolare, il coinvolgimento della Project Point nell'attività legata al *buy&share* della Oobs.

9. Da tale accertamento è emerso che l'impresa individuale Project Point, a partire dal mese di gennaio 2018, avrebbe collaborato con la società Oobs, gestendo acquisti e spedizioni di prodotti tecnologici e che tale attività si sarebbe protratta fino al mese di marzo 2018.

10. In base alle informazioni acquisite e ai dati camerali pubblicamente disponibili, risulta che la persona fisica titolare dell'impresa individuale Project Point, è stata nominata, nel mese di marzo 2018, amministratore della Oobs, società nella quale alcuni suoi familiari detenevano la totalità delle quote; tale carica è poi cessata nel mese di giugno 2018, allorché unica titolare delle quote è divenuta una diversa persona fisica con cui il precedente amministratore intratteneva "*rappporti gestionali connessi all'e-commerce fino al mese di Dicembre 2018*"². Il rappresentante di Project

¹ Cfr. risposta alla richiesta di informazioni prot. 67713 del 17 ottobre 2019.

² Cfr. "Processo Verbale di operazioni compiute" congiuntamente dai funzionari dell'AGCM e dai militari della Guardia di Finanza presso la sede dell'impresa individuale Project Point, acquisito agli atti del fascicolo PS11368 in data 9 ottobre 2019.

Point ha infine sottolineato di non essere a conoscenza di chi attualmente gestisca l'attività di *e-commerce* svolta da Oobs e le liste relative al *buy&share*.

11. In data 8 ottobre 2019 è stato anche possibile acquisire agli atti la dichiarazione dell'attuale socio e amministratore - il sig. E.G. - il quale ha dichiarato tuttavia di non essere al momento in possesso delle credenziali di accesso al sito *www.shoppati.it* e al conto corrente postale della società³.

II. VALUTAZIONI

12. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione della possibile idoneità della condotta richiamata a ingannare e/o condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'acquisto *on line* di beni tecnologici e all'esercizio dei propri diritti contrattuali.

13. La condotta in questione si caratterizza in primo luogo per una grave forma di ingannevolezza, direttamente riconducibile alla circostanza che non si tratta propriamente della vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma dell'ingresso in un particolare meccanismo contrattuale. Più nello specifico, non risulta adeguatamente chiarita la differenza esistente tra il prezzo di offerta/prenotazione (c.d. "*prezzo shoppato*") e il "*prezzo pieno*" del prodotto, inducendo quindi il consumatore a scegliere di procedere con la prenotazione sulla base di una prospettazione gravemente incompleta ed omissiva, che non gli permette di comprendere le "*peculiari*" condizioni ed i vincoli a cui si sottopone.

14. Il consumatore, attratto dal rilevante sconto offerto da Oobs, procede a versare una somma a titolo di prenotazione per ottenere il bene e deve attendere che si aggiunga qualcuno alla "*lista*" organizzata e gestita dal professionista (c.d. gruppo di acquisto). La vendita di beni è infatti condizionata all'adesione di altri consumatori alla medesima offerta pubblicizzata sul sito *www.shoppati.it*, senza che siano fornite adeguate

³ Cfr. "Processo Verbale di operazioni compiute" congiuntamente dai funzionari dell'AGCM e dai militari della Guardia di Finanza presso la sede del Gruppo della GdF in Crotone, nei confronti del legale rappresentante della società OObs, acquisito agli atti del fascicolo PS11368 in data 9 ottobre 2019.

informazioni sui criteri di funzionamento dei gruppi di acquisto, le modalità e i tempi di scorrimento delle liste di attesa e, soprattutto, l'effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

15. Peraltro, sulla base delle evidenze agli atti emergerebbe che è ostacolato in vario modo il normale esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti di recesso e rimborso, in ragione delle specifiche modalità richieste per la comunicazione della volontà di recedere (esclusivamente mediante PEC), della eventuale restituzione solo parziale del prezzo pagato (in quanto l'importo versato a titolo di prenotazione viene trattenuto dal professionista) nonché delle specifiche modalità e delle lunghe tempistiche relative ai rimborsi (solo mediante bonifico bancario ed entro 30 giorni dal recesso).

16. Si rileva, pertanto, che il sito *internet* in esame risulta omissivo e idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale corrispondere una somma di danaro per l'acquisto di prodotti, ove in realtà essa configura una mera prenotazione per entrare in uno schema di vendita nell'ambito del quale i prodotti prenotati vengono difficilmente consegnati; successivamente risulta particolarmente difficile e complesso il recupero degli importi pagati.

17. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto il sito *www.shoppati.it* risulta ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero decidere di prenotare i prodotti e procedere al contestuale pagamento dell'importo richiesto, senza riuscire a beneficiare dei vantaggi promessi ed eventualmente a recuperare gli importi pagati.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le condotte sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori ad aderire all'offerta pubblicizzata dalla società *Oobs* sul sito *internet shoppati.it*, versando ingenti somme di denaro senza poi riuscire ad ottenere il bene e - successivamente - il rimborso di quanto versato, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la società Oobs S.r.l.s. entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:

- a) sospenda ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato attraverso il pagamento di una somma a titolo di "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento della c.d. lista o gruppo d'acquisto;
- b) sospenda ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.shoppati.it>, di prodotti che, presentati come disponibili, non risultino in realtà pronti per la consegna;
- c) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli